



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2357 DEL 29-04-2025

OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS.152/2006, RELATIVAMENTE ALLA "REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 5,99 MWP IN LOCALITÀ SANTA CHIARA DEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB)" PROPONENTE: MAG UMBRIA MOLISE SRL. PROVVEDIMENTO DI VIA NEGATIVO E DINIEGO DI PAUR.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
STEFANIA REALE

Campobasso, 29-04-2025

IL DIRETTORE REGGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica Convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV - Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018 e prorogata con d.g.r. n. 74 del 24.03.2023 e successivi atti, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;
- MAG UMBRIA Molise SRL, in qualità di Proponente, con sede legale in Isola della Giudecca, 753/C-30133 Venezia (VE), ha presentato presso la Regione Molise, in data 20/11/2023, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, relativamente alla **"Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp in località Santa Chiara del Comune di Guglionesi (CB)"** a seguito di assoggettamento a VIA disposto con d.d. 957 del 27.02.2023;
- il Proponente ha trasmesso all'Autorità Competente, Regione Molise, e all'ARPA Molise la documentazione in formato elettronico, descritta al comma primo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;

Preso atto:

- che l'istruttoria tecnica di valutazione ambientale del progetto (*allegato*), svolta dall'ARPA Molise, è stata trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale con n. 142511 del 14.10.2024, recante parere positivo con prescrizioni;
- che l'istruttoria di ARPA Molise, pur concludendo con parere favorevole, ha rilevato la presenza di area boschiva sottolineando che, essendo le aree boscate tutelate ex lege, ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42/2004, nonché regolamentata dal d. lgs. 34/2018, si demanda alle strutture preposte la verifica di quanto rilevato. "Per gli aspetti di natura vincolistico-normativa non strettamente inerenti agli impatti ambientali (...) rimanda, ai fini della decisione conclusiva, alle Strutture preposte competenti" (p. 17);
- che, nel corso del procedimento – anche alla luce della nota Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" del 9 febbraio 2024 (*allegato*), acquisita al protocollo regionale n. 22137 del 12 febbraio 2025 – è emersa la necessità di acclarare se la vegetazione sussistente nell'area di progetto fosse, o meno, riconducibile alla nozione di bosco con le conseguenti ricadute normative;
- che il verbale di sopralluogo dell'ARSARP del 7 gennaio 2025 (effettuato su richiesta del servizio regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna) (*allegato*), acquisito al protocollo regionale n. 3639 del 13 gennaio 2025, ha confermato l'esistenza di un bosco nell'area di progetto;
- che il Ministero della Cultura – SABAP Molise ha rilasciato il proprio parere endoprocedimentale con nota acquisita al protocollo regionale n. 27023 del 24.02.2025 nel quale si rileva quanto segue:
"Questa Soprintendenza ritiene che il **progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale**, inteso nella sua componente storico-paesaggistica, per le ragioni e motivazioni sopra meglio dettagliate a seguito dell'istruttoria condotta e che di seguito si sintetizzano:
➤ l'area oggetto di intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, in particolare per quanto disposto dall'art. 142 c.1 lett. g) per la presenza del bosco, oltre a quanto disposto dall'art. 136 per la presenza di aree dichiarate di notevole interesse pubblico sia con DM 11/06/1992 che per gli effetti del piano paesistico n.1;
➤ la ditta non tiene conto che per la realizzazione dell'impianto bisogna eliminare un bene paesaggistico tutelato e che le NTA del piano paesistico non permettono la sostituzione delle aree boscate con opere antropiche ed infrastrutturali;
➤ dall'analisi della *Carta della Trasformabilità P1 del PTPAAV n.1*, gran parte dell'impianto ricade nell'area classificata come *MP1- aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*, a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio;
➤ le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, "... devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa". Al contrario l'impianto in esame produrrebbe un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto si avrebbe una sostituzione dell'area boscata con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, che per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato ed in netta contrapposizione con quanto riportato dall'art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti;
➤ la ditta non tiene conto della direttiva regionale in merito alla Valutazione di Ammissibilità produttiva

prevista dal PTPAAV, né la realizzazione dell'impianto risulta congruente con il contenuto di tale direttiva;

➤ l'impianto sarebbe inoltre in grado di modificare negativamente la percezione del paesaggio tutelato, sia nelle sue componenti agrario-naturalistiche che storiche, anche per la sovrapposizione nei coni di visuale, lungo la viabilità di penetrazione e la rete tratturale, a causa della sovrapposizione del continuum delle tradizionali colture agricole con estesi elementi industriali non raffrontabili, soprattutto per estensione, a nessun segno antropico della struttura insediativa;

➤ il progettato impianto **ricade all'interno delle aree non idonee** individuate con DGR 187/2022.

Per tutte le suddette ragioni, si ritiene che le strutture di progetto determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico, anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente 'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario di pregio, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico è quindi in grado di cancellare completamente l'attuale percezione del paesaggio, incidendo sulla sua morfologia, sostituendosi percettivamente alla vegetazione esistente, obliterando i segni dell'antropizzazione a fini agrari, e creando quindi un quadro d'insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell'esistente per l'azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo, ma la risultante di un'azione antropica prevaricatrice, che travalicherebbe, in maniera irreversibile, i limiti del rispetto per il patrimonio ereditato dal passato, 'conformandolo' incisivamente in funzione delle nuove finalità industriali che ad esso verrebbero attribuite, evidentemente contrastanti con il residuo contesto naturale e rurale.

È da rilevare inoltre che, seppur la realizzazione di impianti FER possa in generale contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale, di contro l'introduzione dell'impianto fotovoltaico nell'ambito in questione comporterebbe il rischio di una modifica di un contesto ambientale di qualità, determinatosi grazie all'interazione di fattori quali la morfologia del territorio, il suo microclima e a sistemi di agricoltura tradizionali, e giunto ad oggi nel complesso quasi incontaminato.

Sulla base di un'analisi puntuale riferita allo specifico ambito paesaggistico interessato dal progetto dell'impianto in esame, meglio dettagliata nei paragrafi precedenti, e per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici per quanto riguarda il subprocedimento di Autorizzazione Unica previsto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003";

- che, peraltro, la Regione Molise – Coordinamento Area Seconda – Servizio tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità agricola e gestione fito-sanitaria – Ufficio Vincolo idrogeologico, con nota prot. n. 57294 del 15-04-2025 (*allegato*), ha escluso la trasformabilità della formazione boschiva al fine di realizzare il progetto *de quo*;

- che, a fronte delle osservazioni del proponente, il Ministero della Cultura – SABAP Molise ha formulato le proprie controdeduzioni con nota acquisita al protocollo regionale n. 58057 del 16 aprile 2025 (*allegato*), in considerazione delle quali il precedente parere negativo è integralmente confermato;

- che, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 199/2021, "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee";

- che alla scrivente Amministrazione è ben noto che la prevalente giurisprudenza amministrativa conferisce fondamentale importanza al principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sancito dalla normativa europea e, in particolare, sottolinea che "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (è) un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici" (Consiglio di Stato, sentenza n. 2930/2024);

- che, tuttavia, nel caso di specie, non vi sono margini per superare il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura – SABAP Molise, in quanto le sue conclusioni e le premesse su cui si basa devono necessariamente essere condivise. Infatti, non vi è dubbio che l'impianto produrrebbe impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso nella sua componente storico paesaggistica, peraltro in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;

- che, peraltro, per la realizzazione dell'impianto occorrerebbe eliminare un bene paesaggistico tutelato, ossia la formazione boschiva ivi sussistente e ciò non è neppure consentito dalla normativa applicabile (art. 21 del R.D. 1126/26);

- che tutte le considerazioni espresse dal MIC sono state debitamente valutate dall'Amministrazione procedente e, nella prospettiva del bilanciamento degli interessi, nel caso di specie è risultato assolutamente prevalente quello alla conservazione dello stato dei luoghi ai fini di un'effettiva tutela

paesaggistica, ulteriormente corroborata dalle controdeduzioni del MIC del 16 aprile 2025, laddove quest'ultimo ha ampiamente argomentato in merito agli effetti che l'impianto produrrebbe sulla percezione visiva del paesaggio. Tali conclusioni e osservazioni appaiono del tutto ineccepibili;

- che, in ogni caso, assumerebbe in ogni caso carattere assorbente il parere negativo rispetto all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, che non consente il rilascio dell'autorizzazione medesima nell'odierna sede di V.I.A., né in sede di autorizzazione unica;

- che, alla luce di quanto sin qui osservato, l'Amministrazione procedente deve emettere giudizio negativo di compatibilità ambientale rispetto al progetto proposto;

- che il giudizio negativo di compatibilità ambientale osta ex se all'emissione di un P.A.U.R. favorevole ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Visti:

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la legge regionale 10/2010;
- la D.G.R. n. 306 del 6 ottobre 2023 e successivi provvedimenti attuativi, con cui è stata adottata la nuova Direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa e sono state stabilite le modalità operative e attuative;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la d.g.r. n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'art. 27-bis comma 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale" e, in particolare, l'art. 9;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- La d.g.r. n. 188 del 31 maggio 2023 titolata "Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi della Presidenza della Giunta Regionale, dei Dipartimenti, della Direzione Generale per la Salute, dell'Agenzia regionale Molise lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm. nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm.e ii. – Provvedimenti";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

- 1) di acquisire la relazione istruttoria di ARPA Molise, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di acquisire il parere rilasciato Ministero della Cultura – SABAP Molise e le controdeduzioni alle osservazioni del proponente, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di acquisire gli altri pareri e note emarginati in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di esprimere, quindi, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, **GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** per l'intervento, proposto da Mag Umbria Molise S.r.l. per la **"Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp in località Santa Chiara del Comune di Guglionesi (CB)";**
- 5) di concludere negativamente il procedimento attivato con istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- 6) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- 7) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non

ricade nella Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. di n.306/2023;

8) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web-Area tematica Ambiente di tutta la documentazione afferente al presente provvedimento, sul BURM (per oggetto) nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

9) di dare atto che il provvedimento conseguente al presente provvedimento istruttorio soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabile.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI -
FITOSANITARIO REGIONALE
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82